



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10 DEL 04 MARZO 2024

ZUCCHETTI

INDICE

INDICE	2
ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
<hr/>	5
MARZO 2024	5
APRILE 2024	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	13
<i>Approvato il 770/2024</i>	13
<i>Bonus mamme non applicabile durante il congedo parentale</i>	13
<i>CIGO: da maggio le domande solo con OMNIA IS</i>	14
<i>Lavoro: nuove misure in arrivo dal Governo</i>	15
APPROFONDIMENTI	17
<i>Ingresso Flussi semplificato con il portale ALI</i>	17
I QUESITI DEL MESE	21
	21
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	23
<i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"</i>	23

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000

ZUCCHETTI

Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen- 24	119,3	0,336417	0,252313	0,125	0,377313	1,00377313

FESTIVITÀ

31 marzo

S. Pasqua: festività cristiana che commemora la resurrezione di Gesù dai morti - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SCADENZARIO

MARZO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

01 VENERDI'

Precoci	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi o addetti ai lavori usuranti, considerati precoci	Domanda di riconoscimento della pensione anticipata con requisiti ridotti per il 2024, allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 DPCM 87/2017 INPS circ. 99/2017 e 33/2018
---------	--	---	---	--

03 DOMENICA (slitta a lunedì 04 marzo)

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia			
----------------------	--------------------------------	--	--	--

18 LUNEDI'

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
Certificazione Unica	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2023	Agenzia delle entrate in via telematica Lavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2024	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate provv. 15.1.2024
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, compreso i conguagli per il TFR dovuto al Fondo tesoreria del mese precedente; -	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: -	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

ZUCCHETTI

		contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo; - contributi dovuti all'INPS da datori di lavoro agricoli in relazione al 3° trimestre 2023; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 MERCOLEDI'

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

25 LUNEDI'

ZUCCHETTI

Appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA a mezzo Mav bancario, tramite qualsiasi banca o col nuovo sistema PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - ENPAIA circ. 18.12.2002 Circ. 2/2010 Sito web Enpaia

30 SABATO

Disoccupazione spettacolo	Lavoratori del settore spettacolo	Domanda dell'indennità di discontinuità per l'anno 2023	INPS In via telematica	Art. 8 D.Lgs. 175/2023 INPS circ. 2/2024
---------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	---

31 DOMENICA (slitta a martedì 02 aprile)

Contributo FIRR	Imprese industriali, commerciali e artigiane preponenti	Versamento dei contributi per alimentare il fondo dell'indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti, relativi al 2023	FIRR Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario	Accordi contrattuali del 12.6.2002 e 20.3.2002
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
TFR	Aziende che, al 31.12.2023, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti	Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti	INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria	INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 Art. 40 L. 214/2011 Min. lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008
Lavori usuranti	Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti	Comunicazione annuale del periodo o dei periodi nei quali ogni dipendente ha	Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica	art. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011

ZUCCHETTI

		svolto nel 2023 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del Numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia		Min. lavoro nota 31.3.2016
Disoccupazione	Titolari di indennità DIS COLL	Obbligo di presentare una dichiarazione circa i redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2023, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 83/2015
NASPI	Titolari di indennità Naspi	Obbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2023, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 94/2015
Disoccupazione agricola	Lavoratori agricoli	Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2023	INPS in via telematica o tramite patronato o contact center INPS	INPS comunicato dell'11.3.2019
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di gennaio 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Part time	Lavoratori part time	Richiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l'anno 2022 ad integrazione di periodi part time	INPS	INPS circ. 29/2006

ZUCCHETTI

Ape sociale	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Presentazione della domanda di Ape sociale in caso di maturazione dei requisiti nel 2024	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	L. 232/2016 Art.1 L. 178/2020 INPS circ. 100/2017 INPS circ. 62/2022
-------------	--	--	---	---

APRILE 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 mercoledì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 mercoledì

Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024

16 martedì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

ZUCCHETTI

		<p>paga scaduto il mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributo mensile pescatori; - contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2024, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA. 	<p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. <p>Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.</p>	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 1 e 2/2024

22 lunedì

Contributi Previndai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai, nel trimestre precedente	Previndai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 - Circ. Previndai circ. 32/2010 Previndai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati,	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007

ZUCCHETTI

		compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile		
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 martedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

26 venerdì

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

30 martedì

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min.

ZUCCHETTI

		copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Parità di genere	Generalità datori	Domanda di esonero contributivo per l'anno 2023 per i datori di lavoro in possesso entro il 31.12.2023 della certificazione sulla parità di genere	INPS in via telematica tramite modulo <i>on-line</i> "PAR_GEN"	Art. 46 bis D.Lgs. 198/2006 D.M. 29.4.2022 INPS circ. 137/2022 INPS mess. 4613/2023
Dichiarazione Precompilata	Contribuenti con redditi di lavoro dipendente e autonomo	Messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 2023	Mediante dichiarazione precompilata sul sito web dell'Agenzia entrate	Art. 19 D.Lgs. 1/2024

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Approvato il 770/2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 61647/2024, ha approvato il modello 770/2024 per l'anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.

Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa in via telematica entro il 31 ottobre 2024.

Tra le principali novità che riguardano il datore di lavoro sostituto d'imposta si segnalano le seguenti:

- nei quadri ST (ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive) e SV (trattenute di addizionali comunali all'Irpef) sono previsti i codici 1, 2 e 3, con cui indicare che i versamenti sospesi in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori nel corso del 2023;
- nel quadro SX (riepilogo delle compensazioni) viene previsto il rigo SX1 colonna 6 si potrà indicare il credito spettante al datore per aver riconosciuto ed erogato il trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario festivo di cui al D.L. n. 48/2023 (deve corrispondere al punto 479 delle CU 2024 trasmesse).

Tutti i dettagli nei prossimi approfondimenti di lavorofacile.it.

Bonus mamme non applicabile durante il congedo parentale

L'INPS ha pubblicato una serie di faq riferite all'applicazione della misura "Decontribuzione mamme" introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

L'istituto conferma che, laddove la lavoratrice soddisfi tutti i requisiti, avrà diritto all'esonero anche se versa i contributi ad una cassa diversa da INPS.

ZUCCHETTI

Si chiarisce che l'esonero non spetta per i periodi di fruizione del congedo straordinario, in quanto durante tale periodo è versato alla lavoratrice un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Per i giorni in cui non si percepisce retribuzione da lavoro dipendente, difatti, non è possibile richiedere l'esonero.

Ne consegue che l'esonero non può essere richiesto nemmeno durante i periodi di congedo di maternità o parentale, per considerazioni analoghe a quelle riferite al congedo straordinario. Qualora, in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un'integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell'agevolazione. Ad esempio: congedo indennizzato all'80% = l'agevolazione non spetta congedo indennizzato all'80% + integrazione del 20% = l'agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.

Un'altra precisazione di rilievo riguarda la fruibilità dell'esonero per le ipotesi di affidamento. Secondo l'INPS, gli istituti dell'affidamento preadottivo e quello temporaneo non sono assimilabili all'affidamento pieno o all'adozione definitiva e, quindi, è esclusa l'applicabilità dell'esonero.

CIGO: da maggio le domande solo con OMNIA IS

L'INPS, con il messaggio n. 892 dal 1° marzo 2024, ha comunicato che, a partire dal 2 maggio p.v., gli attuali applicativi verranno dismessi e la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS".

Si ricorda che alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella home page, alla funzione di ricerca testuale "Servizi per le aziende ed i consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

ZUCCHETTI

Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella home page della procedura, alla voce "Documenti".

Lavoro: nuove misure in arrivo dal Governo

Il Consiglio dei ministri, con un comunicato stampa del 26 febbraio 2024, ha reso noto di aver approvato un decreto-legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di lavoro:

- sono previste misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l'erogazione di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
- si prevede l'estensione del regime di solidarietà nell'obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- si introduce un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento;

ZUCCHETTI

- si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili.

APPROFONDIMENTI

Ingresso Flussi semplificato con il portale ALI

Il Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri del lavoro, dell'agricoltura e del turismo, ha emanato la consueta circolare congiunta n. 1695 del 29 febbraio 2024, con le istruzioni operative sui flussi d'ingresso in vista dei click day del 18, 21 e 25 marzo p.v., così come previsto dal DPCM 19 gennaio 2024, per inviare telematicamente le istanze di nulla osta volte ad ottenere le quote d'ingresso fissate dal DPCM 27 settembre 2023 (sui Flussi d'ingresso per il triennio 2023-2025) per i cittadini stranieri residenti all'estero da occupare in Italia.

Riguardo agli ingressi destinati agli stranieri provenienti da uno degli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025, la circolare congiunta n. 1695/2024 ricorda che il 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Inoltre, il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

I soggetti interessati all'inoltro delle istanze di nulla osta dovranno prima di tutto precompilare i moduli di domanda, avvalendosi dell'applicativo dedicato del Portale Servizi ALI all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>.

La precompilazione delle istanze dovrà avvenire nelle seguenti giornate ed orari:

- dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Una volta precompilate le domande, l'invio vero e proprio avverrà alle date fissate dal citato DPCM 19 gennaio 2024 e più in dettaglio:

ZUCCHETTI

- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 per gli ingressi per lavoro non stagionale degli stranieri provenienti da uno degli Stati con i quali l'Italia ha stipulato accordi in materia migratoria;
- dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024 per gli ingressi degli stranieri provenienti da uno degli Stati che concluderanno nel corso del triennio 2023-2025 accordi in materia migratoria e per gli ingressi di stranieri di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, di apolidi e rifugiati e per i lavoratori da occupare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, per le conversioni dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo (da stagionale e da permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un altro paese UE) e per le conversioni in lavoro autonomo di permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un altro paese UE;
- dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 per gli ingressi per lavoro autonomo.

In ogni caso la circolare ministeriale precisa che nelle giornate dei click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le domanda da inviare alle ore 9,00.

Riguardo alle richieste di conversione, si precisa che le stesse sono accolte anche se il permesso di soggiorno in possesso del lavoratore è scaduto, purché da non più di 60 giorni.

Per semplificare tutto l'iter volto all'istruttoria dell'istanza di nulla osta e quindi al riconoscimento della quota d'ingresso, attraverso la funzione "upload" è possibile allegare la documentazione probatoria (massimo 2MB) che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza la necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.

È anche disponibile la funzione "clonazione" da utilizzare per la presentazione delle domande che si ripetono periodicamente, ossia le istanze per lavoro subordinato stagionale.

Un altro aspetto evidenziato dalla circolare n. 1695/2024 riguarda le istanze di nulla osta presentate con il decreto flussi 2023 rimaste inevase per esaurimento delle quote.

ZUCCHETTI

Viene precisato che i soggetti interessati non devono più rinnovare la documentazione allegata in precedenza.

In particolare, potranno rinnovare la domanda di nulla osta a valere sui flussi 2024 allegando la certificazione ottenuta nel 2023 attestante la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale effettuata presso il Centro per l'impiego e il documento di asseverazione prodotto nel 2023 rilasciato dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Se al momento della compilazione delle istanze di nulla osta, i documenti da allegare non fossero disponibili, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante.

La documentazione inserita nell'Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente al competente Sportello unico per l'immigrazione che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione né inviarla via mail/pec.

Terminato tutto l'iter volto alla valutazione dell'istanza di nulla osta presentata telematicamente, la quota d'ingresso verrà riconosciuta, relativamente al lavoro subordinato non stagionale entro 60 giorni (20 giorni per il lavoro stagionale) decorrenti dal parere positivo rilasciato dalla Questura oppure, in assenza di parere, dopo 60 giorni (20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione della richiesta.

Il sistema poi invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI e alle Rappresentanze diplomatiche italiane presenti nel Paese straniero.

Detto nulla osta servirà al lavoratore per chiedere il rilascio del visto d'ingresso all'Ambasciata o al Consolato italiani.

Una volta ottenuto il visto d'ingresso e fatto regolare ingresso in Italia, lo straniero potrà essere assunto e svolgere l'attività lavorativa anche nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, necessario per ottenere il permesso di soggiorno.

ZUCCHETTI

In questo caso spetta al datore di lavoro o alle associazioni datoriali a cui aderisce, comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego.

Invece, se l'assunzione si formalizza solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare.

Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (c.d. KIT). Per le assunzioni del settore dell'assistenza familiare (ossia per le colf e badanti) il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

In merito alla Certificazione Unica 2024, per i codici fiscali dei figli, a parte i casi di fringe benefit usufruiti fino ai 3.000 € per i quali ovviamente esiste l'indicazione del c.f., da quando è entrato in vigore l'Assegno Unico Universale, non sono state tenute aggiornate le anagrafiche con l'indicazione dei figli, dato che la detrazione non passa più dalla busta paga.

Pertanto, l'indicazione del C.F. è comunque un dato obbligatorio anche per i minori di 21 anni? (al di là della NON obbligatorietà della percentuale)

RISPOSTA

Se non sono state fruite le detrazioni, in CU è comunque necessaria, se in cedolino sono stati gestiti oneri detraibili/deducibili a loro riferiti (ad esempio, spese di istruzione).

Rimane fermo che sono indicati in CU se il codice fiscale è stato comunicato per l'esenzione dei fringe benefit fino a 3.000 euro.

QUESITO

In materia di polizze assicurative, per le quali è prevista la detrazione del 19% fino ad un massimo di 530,00 €, possono essere ricomprese anche nella capienza dei fringe benefits (1.000 o 2.000 € per l'anno 2024) e riconoscere quindi sia la detrazione del 19% che l'esenzione totale I.N.P.S. e I.R.P.E.F. se l'importo dei benefits non supera i 1.000 o i 2.000 €?

Si può considerare la polizza assicurativa un fringe benefit invece di attribuire la detrazione del 19%?

Se considero le polizze assicurative fringe benefits e supero la soglia dei 1.000 o 2.000 € quindi scatta l'assoggettamento, posso almeno salvaguardare la detrazione del 19%?

ZUCCHETTI



RISPOSTA

Le polizze in oggetto possono essere considerate fringe benefit e quindi rientrare nei limiti di esenzione.

Se sono rimaste esenti, non può essere applicata la detrazione, se invece sono stati superati i limiti di esenzione con conseguente assoggettamento dei fringe benefit, si può applicare la detrazione al 19% del premio di polizza.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

Circolare 39 del 27/02/2024

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

L'articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d), della citata legge modifica l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell'anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del

ZUCCHETTI

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Con riferimento alla lettera d) per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, coordina la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il rinvio alla pensione anticipata flessibile in esame, i cui requisiti possono essere maturati nell'anno 2024.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in esame.

Restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l'anno 2023, nonché le disposizioni in materia di incumulabilità della prestazione in esame con i redditi da lavoro e in materia di individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) per coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2024, in quanto non diversamente disciplinate.

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell'anno 2024

L'articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023, prevede l'estensione per l'anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".

Gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

ZUCCHETTI

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta finestra di cui al successivo paragrafo 5.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell'anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della c.d. finestra di cui all'articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della "pensione anticipata flessibile".

Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, paragrafo 1.1, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

ZUCCHETTI

3. Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 2.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 2, preclude l'esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il già menzionato requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Gli iscritti alla Gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al citato comma 2 dell'articolo 14.1 o avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

4. Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell'anno 2024 e importo da porre in pagamento

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell'anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

ZUCCHETTI

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all'articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell'anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla già menzionata prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l'esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell'accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell'AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l'anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3). Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della

ZUCCHETTI

ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l'intero importo della pensione tempo per tempo perequato. Ciò anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto- legge n. 201 del 2011, per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).

5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell'anno 2024

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 14.1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificate dalla legge n. 213 del 2023, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell'anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;

ZUCCHETTI

- nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni del presente paragrafo, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa cosiddetta finestra.

6. Incentivo al posticipo del pensionamento

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

ZUCCHETTI

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile

L'articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197 del 2022 ha modificato il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 4 del 2019 con il rinvio alla pensione anticipata flessibile, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, per effetto di tale rinvio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l'assegno straordinario anche al perfezionamento, nell'anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell'anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l'assegno straordinario deve essere erogato

ZUCCHETTI

anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023.

ZUCCHETTI

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

ZUCCHETTI

